



TRIBUNALE DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In data 19/06/2017 il Tribunale Penale di Potenza Sez.

UNICA composto dai Signori

Dott. **ROSARIO BAGLIONI** Presidente estensore

Dott.ssa **ROSARIA DE LUCIA** Giudice

Dott.ssa **MARINA RIZZO** G.O.T.

con l'intervento del P.M., rappresentato dal Sostituto
Procuratore della Repubblica dott. **VINCENZO SAVOIA** con
l'assistenza del cancelliere **VITANTONIO GUERRA** ha
pronunciato la seguente:

SENTENZA

1)D'ADDABBO IGNAZIO, nato a Corfù (Grecia) IL
08/05/1942, residente in Bari, Via De Vito Francesco 2 n: 23-
già contumace-

Difeso di fiducia dall'avv.to Michele La Forgia del foro di Bari

2)DESIDERIO CARLO, nato ad Angri (SA) IL 24/08/1954,-già
contumace- ed elettivamente domiciliato in Salerno c/o lo
studio del suo avv.to di fiducia Federico Conte Via Nizza nr.

73- Assistito e Difeso dagli avv.ti Federico Conte del foro di
Salerno e F. Vergine.

3)APICELLA LUCIANO, nato a Salerno il 02/01/1955, già
contumace-elettivamente domiciliato c/o il suo difensore di
fiducia Federico Conte in Salerno Via Nizza nr. 73-

N. 1052/2017 Sent.

N. 1433/2011G.T.

N 3226/2007 R.G.N.R.

Repertorio N.

N. RG - 2ASG

Data del deposito

19 SET 2017
IL CANCELLIERE
Gr. Elisabetta Di Spirito

Data comunicazione avviso
deposito al Procuratore Generale

Data comunicazione P.M. ex art.
15 reg. C.P.P.

Data notifica estratto
contumaciale
e avviso di deposito

Data di irrevocabilità

Data trasmissione estratto
esecutivo al P.M.ai sensi artt. 27
e 28 reg. C.P.P.

Data redazione scheda

Campione Penale

N.

[Handwritten signature]

4) **MAZZUCCA ANTONIO**, nato a Potenza il 24/10/1955, già contumace- elettivamente domiciliato in Salerno c/o lo studio del suo avv.to Federico Conte in Salerno Via Nizza nr. 73.

5) **RUSSO GIANCARLO**, nato a Salerno il 22/05/1964, già contumace- ivi elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'avv.to difensore di fiducia Federico Conte in Salerno Via Nizza nr.73-

PARTI CIVILI:

1) **SOICITEL** in persona dell'amministratore unico Michele Satriani – rappresentato e difeso dall'avv.to Michele Cimetti -

2) **SATRIANI ROCCO**, rappresentato e difeso dall'avv.to Aurelia Latorraca

IMPUTATI

artt. 81 cpv. e 644 co. 5 nr.1), 3) e 4) C.P., perché nelle qualità in atti e per periodi di riferimento, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, richiedevano A Satriani Michele legale rappresentante della "SOCITEL dei fratelli Satriani Michele e Rocco snc." tassi usurari generati dalla gestione:

-di un conto corrente ordinario n.8552.93, acceso in data 01.01.1998 presso l'Agenzia del Monte dei Paschi di Siena di Potenza su cui era stata concessa un'apertura di credito (cd. Fido) per l'importo di euro 20.000;

- di tre conti anticipi fatture, rispettivamente n. 15678302,95 acceso in data 01/08/2002, nr. 17997503,26, acceso in data

presso l'Agenzia del Monte dei Paschi di Siena di Potenza, i cui effetti economici confluivano sul conto corrente ordinario.

In particolare, gli imputati concedevano erogazioni ed agevolazioni sul conto corrente ordinario per le quali il SATRIANI era indotto e costretto a corrispondere all'istituto di credito interessi usurari pari al 22,07% annuale, quindi superiore al tasso riconosciuto dal Ministero del Tesoro fissato nel periodo di interesse nella misura del 14,73% annuale, saggio che giungeva alla misura finale del 47,73% in considerazione degli interessi generali dai tre conti anticipi per sconto fatture, come già detto, confluiti nel conto corrente ordinario, e a quella del 42,52% al netto delle commissioni di massimo scoperto.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di una attività bancaria nonché approfittando dello stato di bisogno del debitore, titolare dell'esercizio di un'attività imprenditoriale.

In Potenza dal 01/01/1998

CAPO DI IMPUTAZIONE MODIFICATO IL 20/11/2013

articoli 81, 644 comma 5 nr. 1, numero 3, numero 4 e 110 e quindi in concorso tra tutti gli imputati, con la data della commissione del reato che rimane: " In Potenza dal primo gennaio 1998 al 30/09/2006



CONCLUSIONI DELLE PARTI:

il Pubblico Ministero chiede emettersi sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e alla multa di euro diecimila per ciascuno degli imputati.

La Difesa della Parte Civile avv.to Michele Cimetti conclude come da conclusioni scritte e nota spese che deposita.


La difesa della Parte Civile Aurelia Latorraca conclude come da conclusioni scritte che deposita unitamente a nota spese.

La Difesa avv.to Conte per i suoi assistiti chiede emettersi sentenza di assoluzione ; per Russo Giancarlo perché il fatto non sussiste; in subordine perché fatto non costituisce reato.

Per tutti gli altri assoluzione perché fatto non sussiste in subordine prescrizione.

La difesa di D'addabbo per il proprio assistito chiede sentenza di assoluzione perché fatto non sussiste; in subordine prescrizione;

la difesa di Desiderio chiede sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in subordine prescrizione.

A handwritten signature in black ink is located in the lower right quadrant of the page. To its left, a single diagonal line is drawn across the page.

MOTIVAZIONE

A seguito di rinvio a giudizio disposto dal G.U.P. il 11/04/2011, si è proceduto nei confronti di D'Addabbo Ignazio, Desiderio Carlo, Landi Dino, Apicella Luciano, Mazzucca Antonio e Russo Giancarlo, chiamati a rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

Aperto il dibattimento, all'udienza del 06/07/2011, superate le questioni preliminari, le parti hanno articolato le rispettive richieste di prova, orali (esami dei rispettivi testi di lista) e documentali, tutte ritualmente ammesse; in particolare, oltre agli atti irripetibili (verbali di perquisizione e sequestro), il P.M. ha prodotto tutta la documentazione bancaria relativa ai rapporti finanziari intercorrenti tra la persona offesa e la Banca MPS (contratti di conto corrente, estratti conto, ecc.).

All'udienza del 21.11.2012 è stata stralciata la posizione dell'imputato Landi Dino ed acquisita su accordo delle parti la relazione a firma del c.t.u., dott. Paolo Ferrante.

Il processo è stato, di seguito, ripetutamente rinviato (10.04.2013 – 26.06.2013 – 20.11.13 – 31.03.2014). In particolare, in data 20 novembre 2013 il P.M. ha proceduto alla modifica del capo d'imputazione (contestando l'ipotesi del concorso di persone ai sensi dell'art. 110 c.p. fra tutti gli imputati, fino alla data del 30 settembre 2006).

Alle udienze del 29.09.2014 e del 29.04.2015 (a seguito di rinvio interlocutorio) sono stati sentiti Satriano Michele, Baccile Gennaro e Summa Vincenzo ed in data 18.11.2015 gli ulteriori testi della difesa.

Ulteriori rinvii sono stati disposti alle udienze dell'11.11.2016 - 23.03.2016 - 16.05.2015 (su istanza della difesa) - 31.10.2016 e 30.01.2017 (anche in questo caso su istanza difensiva).

Il 13 febbraio, mutata ancora la composizione del Collegio, sono state rinnovate le preliminari formalità di apertura del dibattimento e riammessi in mezzi di prova.

Le parti hanno ribadito il consenso, già in precedenza espresso, ad utilizzare tutti i mezzi di prova assunti innanzi ai precedenti Collegi (fra cui la denuncia a firma di Satriani Michele ed il verbale di s.i.t. rese dallo stesso).

Sono stati, infine, sentiti il teste Polidori Leonardo ed il consulente tecnico della difesa ed acquisite tutte le relazioni tecniche (unitamente alla sentenza emesse dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione in relazione alla posizione dell'imputato Landi oggetto di stralcio).

All'esito dell'istruttoria, dichiarata l'utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo, il P.M. ed il difensore hanno, poi, concluso nei termini in epigrafe trascritti.

Il Tribunale ha, infine, deciso come da dispositivo di cui ha dato lettura in udienza.

 1

Nel merito, sussistono validi elementi per ritenere Russo Giancarlo colpevole del reato di usura come contestato in epigrafe unicamente in relazione all'anno 2006; con riferimento alle annualità anteriori al 2006 va, invece, emessa nei confronti di tutti gli imputati senza di non doversi procedere essendosi il reato loro ascritto estinto per prescrizione.

Venendo in concreto ai fatti di causa, la complessità dell'intera vicenda richiede una dettagliata ricostruzione delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale.

Appare, quindi, opportuno prendere le mosse dalla deposizione resa dalla persona offesa (la denuncia a firma del Satriani ed il verbale di s.i.t. sono stati acquisiti, ex art. 493 comma 3° c.p.p., su accordo delle parti).

Il Satriani ha sostanzialmente ribadito in udienza le doglianze esposte in sede di denuncia e specificamente di aver ripetutamente contestato alla banca ed ai singoli direttori (di persona o tramite il fratello) che gli interessi applicati sulla linea di credito erano troppo elevati: *"...era un costante chiedere...questo cambiamento della linea di affidamento che ci avevano rilasciato, per cui nei vari susseguirsi dei vari direttori c'era sempre accampata una scusante...la valanga che ha fatto crollare proprio tutta quella che era la fiducia tra banca e cliente è stato quando mi sono sentito dire..va bene ognuno fa il proprio lavoro, tu fai l'impresa...a noi conviene invece tenerti in questa condizione più che rilasciarti un mutuo, perché invece di pagare questi interessi io con il mutuo avrei ricevuto un abbattimento e avrei avuto la possibilità di restituire sia gli interessi che gli oneri..il capitale più gli oneri...nell'ultimo periodo è stato proprio un massacro di interessi che noi abbiamo pagato all'agenzia della banca...noi eravamo un'azienda florida, avevamo dipendenti ed attrezzature nuove...avevamo contratti aperti...con più di qualche milione di euro...mi sono attivato in tutti i modi, anche nel fare il semplice rientro di quella che era la debitoria con la banca...la contro proposta è stata quella di farci pervenire un'istanza di fallimento senza nessun tipo di preavviso...l'istanza di fallimento è stata sempre rifiutata da questo stesso Tribunale...noi siamo stati dichiarati morti proprio come azienda e abbiamo dovuto ridimensionarci e vendere per colmare quelle che erano le richieste creditorie...l'azienda è ancora in piedi, è ancora aperta...la prospettiva che noi avevamo in quel momento è chiusa, la possiamo dichiarare chiusa..."*.

I testi Matteo Rocchina, Ferrante Pasquale e Ostuni Annamaria, tutti dipendenti della Banca MPS, hanno, invece, riferito in merito alla gestione dei rapporti con i clienti ed alla posizione assunta dall'azienda nei confronti del Satriani.

La prima, in servizio dal 2005 al 2009, quale sostituta del direttore Russo Giancarlo, ha innanzitutto chiarito che il responsabile della filiale interviene nella gestione dei rapporti con i clienti solo in occasione di criticità particolari e che nella vicenda in esame aveva provveduto a comunicare al Russo che il cliente non era rientrato dagli anticipi :*"...le condizioni venivano calate dalla direzione generale...a*



seconda del momento del mercato, in aumento sempre e venivano calate da Siena, mentre noi non potevamo intervenire materialmente, mentre per quanto riguarda la riduzione dei tassi lì si poteva intervenire...noi non potevamo aumentare i tassi, perché venivano stabiliti direttamente da Siena...(l'unico spazio di modificazione dei tassi era verso il basso, non verso l'altro?)...era verso il basso non verso l'alto...(lei sa se questi tassi superavano io limite oltre il quale si discute poi dell'usura?)...per me era no...ero convinta che la banca non superasse i tassi d'usura...(il direttore di filiale ha un margine?)...se il tasso si poteva diminuire o no...il tasso lo poteva decidere anche il gestore...io so che la banca faceva i controlli e calava il tasso giusto...veniva applicato in maniera automatica dal sistema...veniva calato in tutti i rapporti...quello che diceva la direzione generale era sacrosanto...Siena mandava le comunicazioni e diceva che da questa data in poi alzeremo il tasso, 0,10, 0.50...poi lo facevano loro in accentrato...".

Anche il teste Ferrante, in servizio presso la filiale di Potenza durante il periodo di gestione dell'imputato Russo, ha reso dichiarazioni sostanzialmente analoghe a quella della collega:"...(le singole posizioni dei clienti venivano trattate tutte dal direttore di filiale...)...no, c'erano delle divisioni, ognuno aveva compiti di gestione...(quando il gestore portava all'attenzione del preposto, del direttore di filiale, la pratica...)...in due casi...quando la pratica doveva essere deliberata oppure quando il preposto si trovava a convalidare per rimandare ad un organo di delibera più elevato...(lei è stato gestore dedicato della posizione Socitel...)...non ricordo se era assegnata a me...però io ero il responsabile del settore e Socil'era una società segmentata...(c'è stato qualche elemento, qualche dato...)...quando...la gestione non andava positivamente...ci può essere stato uno scambio di opinioni con il titolare, ma è la norma...per ogni singola posizione nel momento in cui veniva accesa...era una contrattazione con il cliente dei tassi di partenza, successivamente questi tassi potevano subire delle variazioni...potevano essere massive, cioè fatte direttamente dalla direzione generale a seguito di evento e, comunque, veniva data pubblicità mediante i canali previsti dalla legge, oppure potevano essere di iniziativa, ma normalmente il 99,99% di iniziativa erano richieste al ribasso...perché c'era una difficoltà all'epoca...nel momento in cui si va a riprezzare al rialzo bisogna concordarlo con il cliente oppure se il cliente non è consenziente bisogna dare un preavviso...era un meccanismo commerciale...si presume che l'azienda sia un organismo che ha una conoscenza più approfondita degli strumenti finanziari e che possa interagire in una contrattazione del prezzo...l'apertura del rapporto viene prezzato con una normale contrattazione con il cliente...tra gestore e cliente...questo tasso poi va autorizzato se vanno in deroga a determinate condizioni...questa contrattazione avviene nell'ambito di determinate condizioni che sono un passo soprattutto massimo, non derogabile...il tasso è frutto di una contrattazione...ci sono vari livelli...in ogni caso alla procedura è dato un tetto a cui non si può derogare...se io voglio inserire un tasso maggiore di quello che il top rate...il tetto massimo applicabile, non posso...farlo...possiamo applicare un tasso inferiore, ma c'è una forbice di tasso da un tasso minimo ad un tasso superiore...ogni linea di credito ha un tasso d'interesse diverso...(l'interesse per un mutuo fondiario è diverso da un interesse per un credito a consumo...)...è chiaro ovviamente...(chi individua il top rate?)...la direzione generale...MPS..."

Handwritten signature 3

Il predetto ha, infine, ribadito che l'inserimento di un tasso d'interesse oltre gli importi indicati dalla sede centrale viene respinto e/o bloccato dal sistema informatico in uso a tutte le filiali, trattandosi di limiti fissati dalla direzione generale.

Analoghe dichiarazioni ha reso la teste Ocone, in servizio presso la filiale di Potenza fino al 2003.

Polidori Leandro, dipendente del MPS in servizio presso la direzione generale fino all'anno 2015, ha, invece, reso chiarimenti in udienza in merito alle procedure di calcolo degli interessi in relazione alle posizioni dei vari clienti della banca.

Il predetto ha riferito che l'Istituto, fin dall'emanazione della legge 108/96, ha predisposto una struttura che consentisse di rispettare le soglie di usura, in modo da non sfiorare il tasso soglia previsto dalla legge: *"...era il direttore generale che autorizzava trimestralmente la definizione dei tassi massimi che la banca poteva applicare...sulla base dei dati forniti dal Ministero...la Banca definiva i tassi massimi, o top rate, che potevano essere applicati dalla clientela per le varie categorie...i responsabili delle strutture periferiche della Banca potevano solo modificare in maniera più favorevole ai clienti i tassi massimi stabiliti direttamente dal direttore generale con propria autorizzazione trimestrale...il direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è l'organo esecutivo della MPS...per ciascuna categoria creditizia il direttore generale autorizza il tasso massimo...applicabile a ciascun cliente...il top rate...il top rate viene stabilito sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero e viene sempre posto più basso del Teg...onde evitare sforamenti...ogni trimestre...vengono calcolate le competenze e prima di addebitarle nel conto corrente della clientela il centro servizi controlla con apposite liste che non vi siano tassi cosiddetti alti...tassi che sfiorano la soglia di usura, ove vi fossero vengono abbattuti e riportati nell'ambito delle soglie di usura...la struttura centrale è quella che controllava trimestralmente prima dell'addebito che non vi fossero sforamenti delle soglie di usura...(presidi che erano già vigenti a partire dal 1998...)...erano già vigenti...quelli automatici sono stati introdotti a partire dal '98, '99, '2000...trimestralmente tutte le filiali, tutte le strutture centrali periferiche della banca erano informate del tasso top rate ed aggiornate le procedure automatiche...il preposto alla filiale aveva solo la facoltà di modificare rispetto al top rate in senso migliorativo...mai il titolare della filiale o nessuna struttura periferica poteva superare il top rate...i direttori delle filiali avevano un margine operativo sempre inferiore al top rate...(se c'è una combinazione di rapporto all'interno della banca...un'apertura di conto, un affidamento, sconto fatture, la combinazione di questi rapporti ha un limite che la banca, il direttore generale deve prevedere...)...non può, deve...il direttore generale definisce per ciascuna categoria creditizia il top rate...(se un cliente si reca in filiale e fa delle contestazioni su dei tassi chiede un migliore trattamento, la direzione generale come si pone in questi casi?)...in questo caso è la filiale prende le decisioni in autonomia sulla base di scelte gestionali, quindi se ritiene per motivi economici che la banca o per motivi relazioni con il cliente, di modificare il tasso più favorevole lo può fare...ma sempre nell'ambito del top rate...le competenze vengono calcolate in maniera accentrata dalla direzione generale...per ogni rapporto e poi ogni tipologia di credito...la sede*

Alfio 4

periferica non fa nessun calcolo in sede di liquidazione, viene fatto dal centro elettronico...che invia l'estratto conto...".

Sono stati, inoltre, sentiti i consulenti tecnici, con successiva acquisizione delle rispettive relazioni.

Il dott. Baccile Gennaro, consulente della parte civile, ha ribadito in udienza le conclusioni esposte nell'elaborato a sua firma.

Il predetto ha chiarito di avere determinato il tasso massimo applicabile in base a quanto previsto dall'art. 2 della legge 108/96, tenendo conto di tutte le commissioni, delle spese e degli interessi, ossia di tutto ciò che il debitore corrisponde al creditore, con riferimento ai singoli trimestri: *"...preciso che all'epoca...nel 2007...non ho operato l'effetto capitalizzazione...quindi il risultato è un pochettino più attenuato...quando è uscita la Cassazione...2011, che ci ha detto che l'anatocismo, ovvero l'effetto capitalizzazione, non può essere trascurato nella determinazione di un tasso usurario, da quel momento ho iniziato a tenerne conto...il tasso soglia è un tasso che chiunque acquisisce dalla Gazzetta Ufficiale che lo pubblica in relazione ad ogni categoria di credito, lo pubblica trimestralmente...è un dato di fatto che non ho mai messo in discussione...il tasso oltre il quale c'è usura...il teg...è il tasso effettivo globale..è quella percentuale che deve tener conto dell'effetto capitalizzazione di tutti gli oneri che il debitore corrisponde al creditore...non mi posso porre il problema se scomputare la commissione di massimo scoperto perché traduco ciò che la legge mi impone...quindi non lo posso scomputare, come faccio...quindi non scomputo...riguardando alcuni dati, tenendo conto dell'effetto capitalizzazione dei puri interessi corrispettivi più le spese, in numerosi trimestri si confermerebbe il supero del tasso soglia...(per la determinazione del Teg lei ha incluso la commissione massimo scoperto...)...ma certamente si...(la Banca d'Italia ha elaborato delle istruzioni...)...si...le ha elaborate appena è uscita la normativa antiusura...le ha elaborate nel '96, poi rielaborate uguali nel 2006 e successivamente nel 2009...tra queste due istruzioni per rilevare i tassi d'interessi ce ne è una che vorrei portare all'attenzione...istruzioni diffuse...il 29 marzo 1998...in queste istruzioni al paragrafo 4.3 dell'appendice morfologica le statistiche che la Banca d'Italia chiamata a fare il confronto internazionale dei dati italiani con gli altri paesi...queste rilevazioni, ai fini statistici, le fa utilizzando la medesima formula che il sottoscritto ha utilizzato per fare la perizia...poi ci troviamo su altre istruzioni ai fini della legge antiusura, altre formule...sono formule false..."*

E' stato, infine, sentito il dott. Panebianco Sebastiano, consulente degli imputati.

Il c.t.p., nel riportarsi alle conclusioni esposte nella relazione a sua firma, ha escluso l'avvenuto superamento del tasso soglia all'interno dei rapporti di conto corrente intercorsi tra la M.P.S. e la Socitel.

All'uopo, ha precisato di avere effettuato i calcoli sulla base delle istruzioni e delle formule fornite della Banca d'Italia, sia con riferimento al conto corrente riconducibile alla Socitel, sia in




relazione ai tre rapporti di anticipazione: "...anche per le commissioni di massimo scoperto mi sono attenuto a quelle che sono le istruzioni della Banca d'Italia...(anche seguendo questa seconda modalità di calcolo...)...non ci sono sforamenti...perché la CMS va calcolata in una certa maniera e tenuta distinta dal Teg... (le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico del P.M. le condivide...)...non le condivido...il collega aveva considerato nelle varie ipotesi anche gli interessi maturati sui conti anticipi andandoli a sommare agli interessi di conto corrente ordinario, invece questi vanno tenuti distinti perché sono operazioni distinte, sono conti correnti distinti...era un unico conto corrente ordinario e poi ci sono tre conti correnti anticipi...il consulente del P.M. li ha sommati...ecco perché c'è questa enorme differenza...(il consulente del P.M. ha fatto le somme di tutti questi interessi...)...in alcune ipotesi sì...infatti ne ha fatta una tenendoli distinti, dove esce il 14,50...il consulente del P.M. non indica la formula con cui ha effettuato i conteggi...(in una di queste alternative conclusioni che ha fatto il c.t.u. lei sostanzialmente è pervenuto alla stessa quantificazione...)...sì...(lei è d'accordo o non concorda con questa conclusioni...)...no, assolutamente dai miei conteggi la banca non ha mai superato i tassi soglia...(sono quattro contratti diversi, distinti, con tassi d'interessi diversi ed è per questo che lei ritiene che si debbano considerare separatamente...)...certo...(questi interessi dove li hanno caricati, tutti sul conto corrente ordinario o li hanno tenuti separati nei 4 conti correnti?)...solo determinati sul conto corrente anticipi e poi confluiscono tutti sul conto corrente ordinario...(se c'è stato un anatocismo su quei numeri lei non l'ha depurato...)...no...(se ho un accordato da 100mila e ne utilizzo 10mila la banca mi fa pagare gli interessi su 100mila o 10mila...)...sui 10mila...gli interessi si pagano sull'utilizzato...(l'interesse anatocistico è un interesse... (quindi è un costo del credito...)...sì...rappresenta un maggiore esborso da parte del cliente.....(un tasso nominale se tiene conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale diventa un tasso effettivo, questo tasso effettivo è superiore rispetto al tasso nominale, è più alto?)...ritengo di sì...(la legge antiusura ha chiesto di rilevare un tasso nominale o un tasso effettivo,cioè un tasso che tenga conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale?)...un tasso effettivo...(la rilevazione ha ad oggetto un tasso medio, poi il tasso medio incrementato di uno spread crea il tasso soglia...)...sì...(le commissioni di massimo scoperto lei dice che non vanno applicate nel calcolo del Teg...)...sì...".

Il consulente si è, infine, riportato alle conclusioni esposte nella relazione a sua firma.

Queste, in breve, le risultanze dell'istruttoria.

Orbene, una corretta disamina dell'intera vicenda richiede un preliminare inquadramento giuridico del reato di usura bancaria alla luce della normativa sopravvenuta nel corso degli anni e dei reiterati interventi in materia da parte della Banca d'Italia, a cui ha fatto seguito un'articolata giurisprudenza.

La norma generale di riferimento è l'art. 644 c.p., la cui attuale formulazione è stata introdotta dalla legge 108/96.

 6

La novella legislativa ha, infatti, modificato la struttura del reato, precedentemente ancorata agli opinabili dati soggettivi dell'approfittamento e dello stato di bisogno, incentrando la pretesa punitiva sul rilievo oggettivo della misura degli interessi usurari, determinati alla stregua di indici numerici normativamente predeterminati, pur consentendo la permanenza nell'alveo punitivo di condotte aventi ad oggetto prestazioni il cui carattere usurario emerga dalla valorizzazione delle peculiarità della fattispecie concreta.

La predetta fattispecie incriminatrice prevede **tre forme di usura**, esemplificativamente indicate come **usura in astratto** (propria o oggettiva, comma 1), **usura in concreto** (o soggettiva, relativa alle ipotesi in cui gli interessi, vantaggi o compensi promessi risultino, comunque, sproporzionati rispetto alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato e la vittima si trovi in condizioni di difficoltà) e **mediazione usuraria** (comma 2).

E' bene noto che l'usura oggettiva incrimina la condotta consistente nel farsi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, *interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro od altra utilità*.

In sostanza, nell'ipotesi di usura presunta (oggettiva o astratta) si rende necessario unicamente accertare, in modo matematico, se sia stato o meno travalicato il limite oltre il quale gli interessi devono essere sempre e comunque essere considerati usurari.

Il carattere usurario degli interessi, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, deriva del superamento di precisi limiti quantitativi predeterminati dalla legge.

Sotto tale profilo, le leggi fondamentali di riferimento restano quelle del 1996 (n 108) e del 2001 (n. 124).

In forza di quest'ultima (costituente, di fatto, *interpretazione autentica* della legge 108) si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui vengono promessi o convenuti, a qualsiasi titolo, indipendentemente dal loro pagamento.

Al fine della determinazione del tasso, il cui superamento si risolve nell'integrazione della fattispecie criminosa, l'art. 2 della legge 108/96 demanda al Ministro Tesoro di rilevare trimestralmente, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Banca di Italia e dall'UIC, il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, praticato da banche ed intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente, con riferimento ad operazioni della stessa natura. La media di tali dati rappresenta il cosiddetto ***Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)***.

Il risultato di tale rilevazione viene trimestralmente pubblicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 7

Il TEG è, invece, costituito dal *Tasso Effettivo Globale* sostenuto dal correntista, ossia il tasso applicato al cliente in relazione al singolo rapporto con la banca.

Il tasso soglia è, quindi, quello medio praticato per ciascun tipo di operazione aumentato di un quarto (con l'aggiunta di ulteriori quattro punti percentuali ai sensi del d.l. 70/2011).

Ne consegue che l'usura sotto il profilo oggettivo è integrata con il mero superamento del c.d. *tasso soglia*.

Ebbene, a seguito dell'intervento del legislatore, la disposizione è stata *costruita* secondo lo schema della *norma penale in bianco*, rinviando ad una fonte sub-legislativa per la concreta individuazione di un elemento costitutivo della fattispecie, senza che ciò possa contrastare con il principio di riserva di legge, atteso che l'integrazione regolamentare si risolve in un'integrazione di componenti meramente tecniche di un fatto descritto nelle sue linee essenziali in via di normazione primaria (Cass. 5.05.2003 n. 20148).

Ciò detto, occorre rilevare che il **meccanismo di interazione tra diversi livelli di normazione** è stato foriero di accesi contrasti interpretativi in ordine alla concreta individuazione del tasso al cui superamento è subordinata la rilevanza penale della condotta.

Si tratta, in sostanza, di stabilire quale siano le c.d. *voci* da computare nel tasso in concreto applicato, in quanto, una volta individuato, il TEG deve essere comparato con il tasso c.d. soglia al fine di accertare se vi sia o meno stato il superamento rilevante ai fini dell'art. 644 c.p..

E' proprio tale disposizione a costituire la *chiave di volta* dell'intera materia che ci occupa.

Al fine della determinazione del tasso appare, infatti, naturalmente rilevante prendere le mosse da tutti i fattori numerici inerenti il rapporto bancario, ossia il capitale erogato o messo a disposizione, il tempo di utilizzo, i costi, gli interessi e qualsiasi altra remunerazione richiesta, tanto ai sensi del 4° comma dell'art. 644 c.p..

Nell'ipotesi dell'usura in esame si rende, quindi, necessario stabilire se le remunerazioni e le commissioni richieste ed applicate dalla banca sul capitale iniziale abbiano o meno comportato il superamento del TEG rispetto al tasso soglia.

Va, comunque, chiarito che il TEG deve essere calcolato sulla base di una formula matematica elaborata dalla Banca d'Italia.

Ebbene, i problemi sono sorti proprio con riferimento alle c.d. *spese* (definite da molti *occulte*) non rientranti nel TEG (come, ad esempio, sino al 2009 la commissione di massimo scoperto) ed in relazione alla circostanza se delle stesse debba o meno torsi conto in sede di determinazione del TEG.

 8

Un primo ordine di problemi è emerso con riferimento all'eventuale efficacia vincolante dell'orientamento espresso dalla Banca d'Italia sino al 2009 e, di conseguenza, alle concrete componenti da valorizzare per il calcolo del TEGM previsto dal richiamato art. 2.

L'individuazione del TEG postula, infatti, l'intervento, della Banca d'Italia, che nella sua qualità di *Organo di Vigilanza* deve fornire le dovute istruzioni alle banche ed agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie. L'attività dell'Organo di Vigilanza non si risolve, tuttavia, in una mera operazione contabile, attesa la necessità, da parte della Banca d'Italia, di operare delle scelte interpretative in merito all'individuazione delle operazioni omogenee, delle imposte e tasse escluse dal computo, nonché delle " *commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito*" e, pertanto, da includere nelle rilevazioni statistiche.

Da ciò consegue la scelta, cristallizzata al punto c.5 delle suddette istruzioni, in vigore fino al secondo trimestre del 2009, di escludere espressamente dal computo del TEG la componente di costo identificata nella *Commissione di Massimo Scoperto* (c.d. CMS), con evidenti conseguenze (a dir poco devastanti!) sui decreti ministeriali che hanno recepito tali indicazioni.

All'uopo, va chiarito che nessun dubbio può sorgere in merito alla natura della commissione di massimo scoperto (ossia la commissione che viene pagata per la messa a disposizione del denaro a favore del cliente a prescindere dal suo utilizzo), che dalle Istruzioni di Vigilanza viene definita nei termini che seguono: "*Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Tale commissione è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno "scoperto di conto". Pertanto, analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento andranno incluse nel calcolo del TEG*".

Orbene, appare di palese evidenza che tale voce non costituisca un interesse in senso tecnico quanto piuttosto una commissione, ossia un vero e proprio onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", che trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione risorse liquide, oltre all'affidamento concesso.

 9

Solamente con l'art. 2 bis, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, è stato previsto che "...le commissioni...comunque denominate... sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3...".

La Banca d'Italia, peraltro, solo nell'agosto 2009, in applicazione di tale nuova normativa, ha emanato le nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi globali medi ai sensi della legge sull'usura, ricomprendendo nel calcolo delle varie voci la commissione di massimo scoperto, ma solo per il periodo successivo al 31 dicembre 2009. Si legge in tale circolare, infatti, che "...fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L. 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi alle istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U.n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006. Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite di cui al punto precedente (ma vanno inclusi nel TEG per l'invio delle segnalazioni alla Banca d'Italia): a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla legge 2 del 2009...".

Fatta questa premessa di carattere sistematico, necessaria ai fini di una migliore valutazione dell'intera vicenda, secondo un primo orientamento (Cass. 8551/2009) le istruzioni dell'organo amministrativo si porrebbero in contrasto con il dettato del comma 4 dell'art. 644 c.p., ove si legge che "...per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito...".

Tale norma, secondo la Suprema Corte, "impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacchè ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente" (Cass. 12028/2010; conforme Cass. 4669/2011).

Ebbene, in base al principio sopra esposto, il tasso soglia dovrebbe tener conto di tutte le forme di remunerazione del credito, ove si consideri che lo *spread* tra il tasso medio ed il tasso massimo costituisca appunto il margine di manovra corrispondente all'eventuale profitto connesso alla concessione del credito.

 10

Inoltre, la soluzione inclusiva della commissione di massimo scoperto nel computo del parametro da raffrontare al tasso soglia valorizza la novella legislativa di cui all'art. 2-bis citato, ritenuta una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 co. 4 c.p., in quanto volta a puntualizzare le voci di costo da valorizzare ai fini del vaglio di usurarietà anche per il passato (Cfr. Trib. Massa, ordinanza del 23.03.2016, ove si legge " *lo spread dal tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia, nello spirito della legge, è destinato a coprire ogni onere correlato al finanziamento; Tribunale di Pordenone 07/03/2012, che rileva come la Banca d'Italia abbia introdotto con circolare del 2.12.2005 " una soglia per la c.m.s. distinta rispetto a quella per gli interessi, non prevista nel precetto penale; il carattere usurario verrebbe a dipendere dalla natura del titolo- interessi o c.m.s.- operato"*).

In particolare, proprio la sentenza ⁶ 4669/2011 ha ampiamente riconosciuto l'illegittimità dello scorporo della CSM dal TEGM e, sul piano oggettivo, l'esistenza dell'usura in relazione ai superamenti determinati dagli oneri rappresentati dalla CSM, affermando che nessuna esclusione della sussistenza del reato poteva derivare da una *prassi amministrativa contra legem*.

La stessa decisione ha, peraltro, escluso l'elemento psicologico del reato nell'ipotesi di minima entità di superamenti e di episodicità degli stessi.

A tale soluzione ermeneutica se ne contrappone un'altra, recentemente affermata dalla **sentenza della Suprema Corte n. 12965/2016**, secondo la quale le Istruzioni emanate da Banca d'Italia, aventi ad oggetto l'esclusione della c.m.s. dagli elementi rilevanti al fine della valutazione del superamento del tasso soglia, dovrebbero ritenersi idonee a perimetrare, secondo il meccanismo della norma penale in bianco, l'area di illiceità penale delineata dall'art. 644 c.p., con la conseguente esclusione delle poste predette dalla nozione di interesse usurario. La Corte, peraltro, ha dedotto, a sostegno dell'assunto, il carattere innovativo della disposizione introdotta dalla L. 2/2009, atteso che "dal tenore complessivo dell'art. cit., la decretazione d'urgenza del 2009 ha inteso introdurre un nuovo assetto specifico e più severo per le commissioni di massimo scoperto e per le commissioni di affidamento, che fosse vincolante per le banche e per i clienti soltanto al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009. Per un verso, infatti, il ridetto comma 2 dell'art. 2-bis precisa che le CMS soltanto "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 L 7 marzo 1996, n. 108."; e per altro verso che resta riservata al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione di "disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal comma 3 dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione de/presente decreto fino a



che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni". Se d'altronde la norma avesse inteso proporsi secondo una valenza di interpretazione autentica, non sarebbe agevole dotare di apparente ragione la contemporanea fissazione di un dies a quo per attribuire rilevanza alle CMS nel calcolo del TEGM e, soprattutto, la devoluzione all'autorità amministrativa del compito di fissare un periodo transitorio per consentire alle banche di adeguarsi alla normativa preesistente". Da ciò conseguirebbe il principio che, per i rapporti bancari esauriti prima del 1 gennaio 2010, non dovrebbero tener conto della c.m.s., dovendo il giudice effettuare un apprezzamento di elementi omogenei al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia.

Occorre tuttavia rilevare che l'impostazione ermeneutica da ultimo esposta è stata recentemente sconfessata da altra pronuncia della Supreme Corte (Cass. Civ., sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806), che, pur occupandosi della diversa componente costituita dalle spese assicurative applicate ai rapporti di finanziamento rateale, ha sostenuto la necessità di subordinare le Istruzioni della Banca d'Italia alla normativa primaria dettata dall'art. 644 c.p., sulla base del *principio dell'onnicomprendività* sotteso alla norma incriminatrice.

Ebbene, proprio tale rilievo appare sicuramente quello di maggiore rilevanza nell'intera disciplina destinata a regolare la materia in esame.

Sul punto, va chiarito che un'interpretazione quale quella sostenuta nella sentenza del 2016 costituisce un evidente stravolgimento (non solo *contra ius* ma di fatto inaccettabile!) del principio base dell'ordinamento giuridico, ossia la prevalenza della legge sulla fonte secondaria (secondo la Corte, infatti, la legge sarebbe assoggetta alle mutevoli decisioni di organi amministrativi nonché a formule matematiche applicative oggetto di pesanti critiche).

In realtà, appare sostanzialmente impossibile escludere la CSM dal novero delle voci in esame alla luce dell'inciso di chiusura contenuto nella norma che include nel calcolo "*le remunerazioni a qualsiasi titolo*" (*in claris non fit interpretatio!*).

Discende che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 comma 4 c.p. comporta l'inefficacia normativa, ed anche precettiva, nei confronti del Giudice delle istruzioni della Banca d'Italia.

Le modalità di calcolo del TEG stabilite dalla legge 108/96 non possono essere derogate ed integrate dalla Banca d'Italia, né la legge né altra fonte di diritto abilitano la stessa Banca a derogare o integrare quanto previsto dal legislatore stesso in merito alle modalità di calcolo del TEG (potendosi, ad esempio, in caso contrario arrivare a sostenere che lo stesso Ministero potrebbe modificare con efficacia retroattiva una legge penale, stabilendo per il pregresso le soglie di usura).

 12

La verifica di usurarietà o meno di un TEG, da effettuarsi mediante il procedimento comparazione con il tasso soglia si cui D.M. riguardante il periodo interessato, è infatti strettamente ancorata ad un parametro di natura oggettiva costituito dal dato fissato dal D.M.; la norma integratrice della fattispecie penale (art. 644 c.p.) è, quindi, costituita dall'art. 2 della legge 108/96, che è norma di rango primario non derogabile da fonte di rango secondario come le Istruzioni della Banca d'Italia ed i Decreti Ministeriali (che nell'escludere dal calcolo del tasso d'interesse usurario la CSM (indiscutibilmente rientrante tra gli oneri funzionalmente collegati all'erogazione del credito) si pongono in contrasto con il dettato legislativo, contrasto risolvibile unicamente affermando la prevalenza della norma di rango primario.

L'effetto legale d'usura si determina, quindi, se il TEG (computato secondo legge e non secondo quanto originariamente dettato dalla Banca d'Italia) supera il tasso soglia.

In sostanza, anche per il periodo anteriore al 2009 per accertare se vi sia o meno stato superamento del tasso soglia non si deve ricostruire il TEG secondo le Istruzioni della Banca d'Italia ma secondo la legge. Ne deriva che l'art. 2 bis comma 2 della legge 2/2009 (secondo cui gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole...*sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli art...2 2 e 3 della legge 108/96* ...) deve essere considerato disposizione di interpretazione autentica dell'art. 644 comma 4 c.p..

Alla luce di quanto premesso, ritiene il Collegio che non sia possibile non conformarsi alla tesi maggioritaria, in ragione della quale la CMS deve essere inclusa nel calcolo delle somme da confrontare con il tasso usurario al fine di verificarne il superamento.

La CSM (quale costo collegato all'erogazione del credito ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza lo scoperto di c.c. e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente) va, quindi, ricompresa nel calcolo del TEG anche per il periodo anteriore al 2010 come commissione collegata all'erogazione del credito e, quindi, rilevante per la determinazione del tasso usurario, secondo la definizione fornita dall'art. 644 c.p. (come, peraltro, interpretato in via autentica dall'art. 2 bis comma 2 della legge 2/2009 e ciò in quanto nel contrasto tra le Istruzioni fornite dalla Banca d'Italia ed i principi giuridici espressi dalla legge 108 quest'ultima in quanto norma primaria è destinata a prevalere sulle prime in quanto atti integranti fonti di rango secondario, addirittura qualificabili quali atti amministrativi generali, come tali privi di natura normativa).

In definitiva, è possibile affermare che il tasso medio non è un tasso astratto bensì è un tasso di mercato già completo, in quanto comprende la remunerazione del costo del finanziamento per la banca e del suo



marginale di profitto; che il *delta* che c'è tra tasso medio e tasso soglia serve ad aumentare il guadagno e ad ammortizzare i costi che la banca affronta nell'ipotesi di patologie del rapporto. Ne deriva che, in base ad una corretta lettura della normativa sopra indicata, risulta chiaro che lo *spread* che intercorre tra il tasso medio di mercato rilevato dalla BI è destinato a coprire ogni altro onere correlato al finanziamento. Il tasso soglia viene, infatti, determinato sulla base di un aumento significativo del tasso medio rilevato dalla BI, circostanza questa che consente agli intermediari di coprire ampiamente il rischio del credito.

Il limite stabilito dalla legge è, quindi, un limite insormontabile e non può essere aggirato con una distinzione delle somme dovute dal cliente alla banca in causali diverse, con la conseguenza che, pur essendo l'art. 644 c.p. una norma penale in bianco che deve essere integrata con altre disposizioni per la determinazione dei limiti, rimane fermo il principio che **nella determinazione del tasso usurario deve considerarsi ogni singola remunerazione**, per cui le contrarie e/o diverse disposizioni della Banca d'Italia dovranno essere disapplicate per contrasto con la *norma primaria*.

Orbene, solo all'esito di questa imprescindibile premessa di carattere normativo è possibile procedere alla disamina della vicenda oggetto di giudizio.

Applicando i principi sopra enucleati al caso di specie, si ricava la correttezza del metodo di calcolo seguito dal consulente della parte civile, in linea generale conforme ai criteri adottati dal c.t.u..

Sotto altro profilo, va, comunque, segnalato che i risultati delle consulenze tecniche in atti divergono anche sul piano dei periodi da assumere a parametro temporale ai fini della determinazione del TEGM. In primo luogo, il consulente del Pubblico Ministero ha calcolato il tasso da verificare con riferimento all'intera durata del rapporto, attraverso la media dei risultati ricavati dalle rilevazioni trimestrali.

Il TEG medio così calcolato viene raffrontato con i tassi soglia che, tuttavia, essendo pubblicati su base trimestrale, hanno costretto il consulente a calcolare la media aritmetica dei tassi soglia applicati nel segmento di tempo individuato.

Viceversa, sia la consulenza della Parte Civile sia l'elaborato redatto nell'interesse degli imputati sono stati articolati su di un differente metodo di calcolo, in ragione dell'omogeneità dei segmenti temporali di riferimento delle due entità (TEG e tasso soglia) da confrontare.

Tale *modus operandi* sembra perfettamente ispirato all'orientamento giurisprudenziale consolidato, per cui, *nell'usura per dazione*, la verifica dell'usurarietà degli interessi deve avvenire con la massima analiticità possibile; da ciò consegue la necessità di comparare ciascun episodio di dazione con il parametro di riferimento relativo al singolo trimestre. In altri termini, "**il superamento del tasso soglia**

 14

deve essere accertato trimestre per trimestre (...) avuto riguardo al tempo di erogazione del finanziamento ed a quello di corresponsione degli interessi". Non si potrebbe quindi "rilevare il tasso praticato dall'imputato su base annuale, senza distinguere tra i diversi crediti intercorsi tra gli stessi soggetti e senza verificare la data di ciascun pagamento" (Cass. 39334/2016).

Ulteriore profilo di divergenza tra le differenti progettazioni tecniche attiene al rilievo della capitalizzazione degli interessi ai fini del computo del TEGM relativo a ciascun periodo.

A ben vedere, risulta condivisibile la soluzione favorevole ad inserire tali componenti nel calcolo, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. 33331/2011, ove si afferma che da ricapitalizzazione del tasso può derivare il suo carattere usurario).

Peraltro, proprio il Panebianco, durante la sua escussione, ha affermato che l'interesse anatocistico costituisce un costo del credito, un esborso a carico del correntista, collegato all'operazione di finanziamento.

Risulta, invece, condivisibile la contestazione mossa dal dott. Panebianco al consulente della Procura in ordine alla sommatoria degli interessi connessi alle operazioni di anticipo su fatture, rispetto al costo connesso al fido per elasticità di cassa regolato in conto corrente.

Si tratta, come rilevato anche dal consulente di Parte civile, di linee di credito distinte, che configurano delle operazioni di credito tipologicamente eterogenee, come attestato dalle determinazioni di TEG differenti. Tutto ciò induce a ritenere che gli oneri derivanti dalle operazioni di sconto delle fatture vadano esclusi dal calcolo del TEG riferito al credito concesso a titolo di elasticità di cassa.

La confluenza degli interessi, relativi alle operazioni di sconto, sul conto corrente principale, costituisce una mera movimentazione di poste attive e passive, che non incide sulla determinazione del TEG previamente e distintamente determinato con riferimento alle singole linee di credito, tasso soglia corrispondente a ciascun segmento temporale dal secondo trimestre del 1999 al terzo trimestre del 2006, ad esclusione del primo trimestre del 2001.

Appare, quindi, evidente in definitiva che nel computo del TEG vadano ricompresi tutti gli oneri addebitati (a titolo di CMS, gli effetti dell'anatocismo, ecc.).

E' corretto affermare che le CMS debbano rientrare nel calcolo del TEG trattandosi inequivocamente di oneri collegati all'erogazione del credito, dovendo il tasso essere calcolato su tutto ciò che il cliente paga per l'effettiva erogazione del credito e la CMS è senz'altro un onere collegato.

Anche l'effetto anatocistico costituisce un costo del credito perché la capitalizzazione trimestrale dell'interesse aumenta il tasso che paga il debitore (e tanto a prescindere dalla circostanza se

l'anatocismo sia legittimo o meno, perché, legittimo o illegittimo che sia, costituisce pur sempre un costo del credito, dovendo come tale essere incluso nel calcolo del TEG).

La stessa Corte di Cassazione ha, peraltro, chiarito che una delle ragioni per cui l'anatocismo è vietato va proprio ricercata nella circostanza che esso crea usura aumentando in modo surrettizio il tasso di interesse effettivamente applicato al rapporto.

Discende che non è possibile consentire la capitalizzazione di interessi usurari che, in quanto illeciti, renderebbero nulla qualsiasi pattuizione.

Orbene, il tasso medio applicato al rapporto di c/c calcolato dal Ferrante con inclusione delle CMS è pari al 22,07%; senza tali commissioni è stato quantificato nel 16,85%; con inclusione delle cms e degli interessi oggetto di giroconto è risultato pari al 47,73%.

Discende che sotto ogni profilo ed in ogni caso risulta superato il tasso soglia, in quanto il rapporto esprime un teg usurario anche nell'ipotesi più favorevole.

Le stesse argomentazioni prospettate dal ctp Panebianco a confutazione dell'operato del c.t.u. devono ritenersi inconsistenti.

La circostanza, segnalata dal citato consulente della difesa, che non sia stata utilizzata la formula indicata nelle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio rilasciata dalla Banca d'Italia appare priva di rilievo in quanto **non è possibile ascrivere alle istruzioni BI una funzione non prevista dalla legge 108 sopra richiamata.**

Al contrario, a prescindere dall'evidente confusione in cui è caduto il Capobianco (tra TEG e Taeg), i criteri da seguire per la determinazione del TEG (costo effettivo globale che il correntista sostiene per l'utilizzo di una somma di denaro) sono quelli dettati dal comma 1 della legge 108/96, che riprendono quelli seguiti per il calcolo del TAEG previsti dall'art. 122 comma 1 TUB..

In sostanza, l'errore di fondo in cui è incorso il Panebianco è stato senza dubbio quello di ritenere che i decreti ministeriali siano stati tali da obbligare le banche a seguire i criteri di calcolo del TEG dettati dalle istruzioni della BI, circostanza non prevista in alcun modo dalla legge 108/96.

Peraltro, la stessa Banca d'Italia, recependo analogha direttiva UE in materia, ha modificato la preesistente circolare adottando una specifica formula giuridica per il calcolo del TAEG negli affidamenti in conto corrente, formula indicata alle banche dall'ABI in sede di formazione.

Discende che con riferimento al profilo contabile le consulenze del P.M. e di parte civile hanno sicuramente evidenziato l'applicazione di interessi a tassi di usura in danno della Socitel in relazione ai conti in esame.

Tale circostanza emerge chiaramente anche con riferimento ai trimestri relativi all'anno 2006 riconducibili al Russo (tassi in ogni caso superiori al 40%).

Ciò detto in relazione all'elemento oggettivo del reato, occorre a questo punto approfondire l'ulteriore aspetto afferente la colpevolezza dei soggetti titolari di una funzione di direzione della singola filiale presso la quale la persona offesa ha aperto il conto corrente.


Va subito premesso che, sotto tale profilo, le posizioni dei singoli imputati sono indubbiamente sovrapponibili, pur dovendosi in questa sede valutare unicamente le condotte riguardanti l'anno 2006 (specificamente, il periodo dal 1 gennaio al 30 settembre, ossia i primi tre trimestri), riconducibili in via esclusiva all'imputato Russo (i reati contestati in epoca anteriore risultano sicuramente caduti in prescrizione, come dopo meglio si dirà).

A tal proposito, va subito chiarito che sotto il profilo soggettivo del reato *de quo* è richiesto il dolo generico. **Discende che sono, comunque, necessarie la coscienza e la volontà dell'illegale prestazione usuraria e dell'illiceità degli interessi o altri vantaggi.**

In via generale, occorre ancora sottolineare che gli organi di vertice degli istituti di credito (nella specie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione), indipendentemente dalla suddivisione dei compiti all'interno dell'istituto, sono i garanti primari della corretta osservanza delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito e, quindi, sussiste a loro carico una **posizione di garanzia primaria** con l'obbligo di vigilanza e controllo dell'osservanza di tali disposizioni, segnatamente quelle in tema di superamento del tasso soglia usurario, con la conseguente possibilità di affermare, in caso di omissione di controllo, quanto meno la corresponsabilità per le erogazioni a tasso usurario, ricadendo tale omissione nella sfera di azione dell'art. 40 comma 2° c.p..

Se ovviamente i compiti gestionali operativi in materia di erogazione del credito non possono essere attribuiti agli organi sottordinati centrali ed alle diverse gestioni periferiche, gli organi apicali sono, comunque, tenuti a vigilare ed impedire che venga superato il tasso soglia, con la conseguente responsabilità penale concorrente di tali organi apicali ove il predetto tasso venga superato.

La giurisprudenza tradizionale impone, tuttavia, di verificare pur sempre in concreto l'estensione dei compiti gestionali ed operativi eventualmente attribuiti agli organi sottordinati centrali e periferici, così da ammettere, in talune ipotesi, la corresponsabilità di questi per le erogazioni a tasso usurario (Cass. Sez. II, 19 dicembre 2011, n. 46669).

 17

Nel caso di specie, assume particolare rilevanza la circostanza, riferita da una pluralità di testimoni, secondo cui, nella vicenda in esame, la Direzione Centrale della Banca si sarebbe limitata a stabilire il limite massimo degli interessi praticabili dalle singole unità periferiche, senza tuttavia elidere la discrezionalità dei direttori di filiale in ordine alla negoziazione al ribasso dei tassi rientranti nel *range* prestabilito.

La predetta circostanza è emersa in modo assolutamente pacifico tanto da non essere stata contestata neppure dalle difese.

Acclarata, quindi, la possibilità degli odierni imputati di intervenire sui singoli rapporti al fine di ridurre gli oneri connessi a ciascuno di essi, e dunque di ricondurre il costo del singolo rapporto al di sotto della soglia usuraria, è agevole affermare che ciascuno degli imputati, nel periodo in cui ha ricoperto la predetta carica, abbia rivestito una posizione di garanzia nei confronti del soggetto passivo del reato.

Ebbene, ai fini dell'affermazione di responsabilità, la mera titolarità di un potere di intervento assurge a presupposto del reato solo allorché l'omesso esercizio di tale potere risulti ascrivibile soggettivamente a ciascun imputato secondo il paradigma del dolo, nelle sue componenti sia rappresentativa che volitiva.

All'uopo, va osservato che solitamente nei processi di usura bancaria si assiste, in merito alla problematica dell'attribuzione della condotta, ad un rimpallo tra gli organi di vertice degli istituti di credito ed i responsabili delle singole filiali.

Anche nella vicenda in esame è stato ripetutamente sostenuto dai difensori degli imputati la circostanza che i tassi venissero fissati dagli organi centrali (in sostanza, a Siena!) anche nella misura massima, comunque inferiore al tasso soglia, e che in nessun caso la filiale avrebbe potuto superare il tetto previsto dalla direzione generale.

Sul punto, è stato inequivocamente riferito da tutti i testi sentiti in udienza (Matteo, Ferrante, Ostuni, ecc.) la possibilità riconosciuta a tutti i direttori (in relazione all'intero periodo in contestazione) di incidere sugli interessi applicati; è stata, inoltre, più volte ribadita la circostanza che gli interessi venissero contattati tra il gestore della posizione (direttore *pro tempore*) ed il singolo cliente.

E' emersa, quindi, in modo assolutamente pacifico (tanto da non essere stata sotto tale profilo sollevata alcuna contestazione), l'esistenza di **rilevanti margini di operatività** in sede periferica e la possibilità di applicare, nell'ambito di un tasso massimo indicato da Siena, interessi indubbiamente inferiori.

Le dichiarazioni rese dai testi hanno consentito di accertare che tutti i direttori di filiale succedutisi nel corso degli anni, pur essendo stati nei limiti suindicati (e, quindi, si badi bene, solo in

parte) esecutori della volontà degli organi di vertice della Banca, hanno avuto un margine di manovra tale da poter ridurre i tassi stessi fino al punto di calibrare la contrattualistica sulla base delle caratteristiche dei clienti stessi (fino al punto di tener conto delle condizioni economiche del correntista, della solvibilità, della vetustà del rapporto di conto corrente, fattori questi che incidono necessariamente nei rapporti *banca-cliente*).

Nella vicenda in esame, è pacifico che l'imputato Russo (in servizio negli anni 2005 e 2006) abbia avuto esatta e totale cognizione dei termini della vicenda anche in considerazione del rapporto ultradecennale esistente tra la Banca ed il Satriani (e le società a quest'ultimo riconducibili).

È incontestabile che in più occasioni il denunciante si sia rivolto al *direttore Russo* per lamentarsi dei tassi applicati e per richiedere la stipula di un mutuo (a tasso fisso) in modo da fissare e quantificare con assoluta certezza gli interessi, al fine di ridurre l'importo degli stessi.

E' parimenti incontestabile, in merito, che, per una qualsiasi azienda, lavorare con uno *scoperto di conto corrente* sia cosa ben diversa (e certamente più onerosa) dall'ottenere una somma predeterminata da un mutuo fondiario, con interessi di fatto bloccati!

Nessun dubbio può naturalmente sorgere circa l'attendibilità della persona offesa che ha ampiamente ricostruito l'intera vicenda.

Nel medesimo senso depongono la gradualità delle dichiarazioni fornite e l'unitaria narrazione contenente tutte le informazioni utili rispetto all'unico *thema probandum*.

La stessa personalità del testimone non ha manifestato problemi di particolare rilevanza, né sono emerse particolari situazioni di astio e/o di pregresso rancore esistenti tra le parti, tali da inquinare la credibilità della vittima.

Nella vicenda in esame, la piena conformità delle accuse che il denunciante ha rivolto, la loro sostanziale coerenza sul piano logico e su quello della concatenazione degli eventi, confermano, quindi, l'assoluta attendibilità delle dichiarazioni rese.

Ancora in merito al problema della consapevolezza degli effettivi termini della vicenda da parte del Russo, va rimarcata la circostanza che, malgrado le insistenti e continue richieste del Satriani, lo stesso imputato ha categoricamente negato di variare la posizione debitoria di quest'ultimo in quanto sarebbe stato di maggiore utilità per la banca conservare lo scoperto di conto corrente piuttosto che erogare un mutuo *una tantum*. In sostanza, l'imputato, pur ammettendo alla presenza del Satriani l'esosità degli interessi, ha negato volontariamente di riconoscere a quest'ultimo agevolazioni tali da consentire di ridurre gli oneri corrisposti alla banca, come detto nel complesso ben superiori al tasso soglia ed ai limiti di tollerabilità.



Né vale sostenere che l'applicazione degli addebiti su ciascun conto avvenisse in modo del tutto automatico, risultando poi cristallizzato in estratti conto generati direttamente dalla sede centrale ed inviati per posta ai singoli interessati. E', infatti, pacifico che gli estratti conto, sebbene generati dalla sede centrale, vengano dal sistema operativo emessi sulla base delle condizioni di contratto applicate in sede locale. E' la filiale che fissa il tasso d'interesse ed immette i dati nel software.

Il Russo è stato da sempre a conoscenza dell'effettivo ammontare dell'esoso tasso gravante sul fido concesso e della circostanza che, come riferito in sede di escussione testimoniale, le ragioni della richiesta di riduzione dei tassi fosse stata necessitata dall'insostenibilità del tasso praticato, in conseguenza della grave crisi aziendale.

Sintomatica, sotto tale profilo, deve ritenersi la risposta fornita dal Russo circa il minore vantaggio che alla banca sarebbe derivato in caso di concessione di un mutuo fondiario.

Peraltro, a conferma di quanto sopra esposto, la possibilità per la *Socitel* di ottenere un mutuo che consentisse di ridurre i costi è stata confermata in udienza anche dal teste Somma il quale ha precisato che la situazione economica finanziaria dell'epoca *non era del tutto compromessa e che il credito poteva, comunque, essere garantito da immobili.*

Altrettanto pacifica deve, inoltre, ritenersi oltre all'esistenza di *margini operativi al ribasso*, la circostanza che il Russo (così come gli altri direttori) fosse a conoscenza della capitalizzazione degli interessi con cadenza trimestrale e della procedura di calcolo utilizzata per la quantificazione degli stessi.

Discende la piena consapevolezza da parte dell'imputato Russo non solo dell'elevato tasso applicato, essendo già all'epoca ben note tutte le vicende relative alle modalità di calcolo degli oneri aggiuntivi, ma anche dello stato di bisogno della vittima, quale soggetto operante nell'esercizio di un'attività commerciale.

In definitiva, il Russo (richiamando le componenti del dolo, rappresentazione e volizione) si è rappresentato i termini della vicenda, nel senso che ha avuto esatta cognizione dell'esosità del tasso nei termini suindicati, ed ha volutamente e coscientemente mantenuto le percentuali di tassazione, malgrado le pressanti doglianze del correntista.

Non rileva, peraltro, sostenere, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, che il predetto abbia, comunque, applicato un tasso di interesse inferiore al tetto massimo predisposto dalla sede centrale di Siena.

L'aver eseguito le istruzioni impartite dalla *direzione generale* non giustifica la condotta del Russo e, peraltro, non fa venir meno responsabilità degli organi sovraordinati che non possono certamente

precostituire una giustificazione al personale della filiale in modo da tenerli indenni da eventuali responsabilità.

Peraltro, la circostanza che non siano stati tratti a giudizio è frutto di valutazione rimessa al P.M. ed è, comunque, suscettibile di ulteriori valutazioni.

Ed invero, ogni operatore bancario è ben consapevole della circostanza che il TEG va costruito sommando le remunerazioni di ogni tipo. I direttori della filiale, ed in particolare il Russo, ben consapevoli che sul conto Socitel venissero applicati tassi elevatissimi, come segnalato dalle continue e pressanti lamentele dell'interessato, avevano dei margini di operatività soprattutto al ribasso nella gestione dei singoli contratti.

Tale facoltà, in uno a tutti gli elementi sopra indicati, avrebbe dovuto quanto indurli a provvedere ad una rivisitazione dei tassi.

Vale, infine, la pena rilevare che non è applicabile neppure la giustificazione, notoriamente invocata in materia, del c.d. *lieve superamento*, alla luce delle conclusioni adottate dai consulenti che hanno accertato dei margini di sfioramento del tasso soglia certamente sensibili e non di lieve entità.

Sul punto, si rinvia *per relationem* a quanto riportato nelle relazioni in atti apparendo inutile in questa sede un richiamo dettagliato a tutte i dati numerici nelle stesse riportati (sopra indicati in linea generale).

La vicenda merita, comunque, un'ultima considerazione finale.

A ben vedere, i fatti in contestazione risultano, in ogni caso, sussumibili nell'ambito della c.d. *usura in concreto* trattandosi di soggetto passivo versante in condizioni di difficoltà economica e finanziaria a carico del quale sono stati applicati interessi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e del tasso medio per operazioni similari, devono ritenersi fortemente sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro. Come sopra segnalato, nessun dubbio può sorgere, inoltre, in merito alla consapevolezza in capo al soggetto attivo di aver concluso un contratto con interessi e vantaggi sproporzionati ed alla coscienza della difficoltà economica-finanziaria del soggetto passivo. E' ben noto, peraltro, che per la c.d. usura in concreto non occorre neppure lo stato di bisogno della vittima, che è risaputo rappresenta una condizione particolarmente grave consistente in uno stato tendenzialmente irreversibile, essendo, invece, sufficiente la difficoltà economica, anche se momentanea a fronte di una condizione patrimoniale fondamentalmente sana. In altri termini, è necessaria la condizione di difficoltà finanziaria caratterizzata da una complessa carenza di risorse e di beni.

Trattasi, in sostanza, di elementi tranquillamente ravvisabili anche nella vicenda che ci occupa.

 21

Devono, quindi, ritenersi pacificamente integrati gli estremi del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Tale condotta è perfettamente sussumibile nella fattispecie indicata nell'art. 644 c.p., essendo stati corrisposti interessi usurari nei limiti indicati in epigrafe e con riferimento alle singole annualità (sebbene rilevi unicamente, per le ragioni sopra esposte, solo l'anno 2006).

Discende che Russo Giancarlo va ritenuto responsabile del reato di usura contestato, di cui sussistono oltre agli elementi costitutivi anche le contestate aggravanti.

La valutazione dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. conduce, di conseguenza, a ritenere pena equa e congrua per Russo Giancarlo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, quella di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute anche al fine di adeguare la pena alla gravità dei fatti, trattandosi, peraltro, di soggetto incensurato.

Per le stesse ragioni sopra esposte, sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La parte civile ha naturalmente diritto all'integrale risarcimento dei danni morali e materiali da liquidarsi in separata sede non essendone allo stato possibile una corretta e definitiva quantificazione.

Le spese di costituzione di parte civile si liquidano, infine, come da dispositivo.

Con riferimento agli altri imputati va, invece, emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati di usura loro rispettivamente ascritti.

Trova, infatti, applicazione nei confronti dei predetti (e dello stesso Russo per i fatti commessi nell'anno 2005) il vecchio testo dell'art. 644 c.p. (anteriore alla legge di modifica 251/2005) che, in relazione alla data *commissi delicti* prevedeva un massimo edittale di pena inferiore a quello attuale di anni dieci.

In tal modo, tenuto anche conto dell'aggravante di cui al comma 5 dell'art. 644 c.p. (aumento della pena fino alla metà) la prescrizione dei reati commessi nell'anno 2005 risulta maturata nell'anno 2016 (e necessariamente in data anteriore a quest'ultima quella relativa alle precedenti annualità).

Nei confronti di Russo Giancarlo per l'anno 2005, di D'Addabbo Ignazio, Desiderio Carlo, Apicella Luciano e Mazzucca Antonio va, quindi, emessa sentenza di non doversi procedere essendosi i reati loro rispettivamente ascritti estinti per prescrizione.

P.Q.M.

 22

Letti gli artt. 533 – 535 c.p.p. dichiara Russo Giancarlo colpevole del reato di usura a lui ascritto in rubrica relativamente ai fatti commessi nell'anno 2006 e, riconosciute le circostanze generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Condanna Russo Giancarlo al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali che si liquidano per ciascuna parte civile in euro 3.000,00, oltre iva, cpa e rimborso spese pari al 15%,

Letto l'art. 531 c.p.p.

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di Russo Giancarlo in ordine ai reati commessi fino al 2005 essendosi estinti per prescrizione.

Letto l'art. 531 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di D'Addabbo Ignazio, Desiderio Carlo, Apicella Luciano e Mazzucca Antonio in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in rubrica essendosi estinti per prescrizione.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Potenza, 19 giugno 2017.

Il Presidente
Rosario Baglioni

